

TRIBUNALE DI SANTA MARIA C.V.

Giudice del Lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C

Istanza 151 cpc

Per il Sig. Di Foggia Agostino (C.F.: DFGGTN78P07I234A) nato il 07\09\1978 a Santa Maria C.V. (CE) e residente in Gricignano di Aversa (CE) alla Via Piave n.51- 81030 – rappresentato e difeso dall'avv. Elvira Genovese come da procura allegata al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Marco Evangelista (CE) alla Via Della Libertà 237 presso lo studio dell'avv. Elvira Genovese, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni ex art. 176, co. 2, c.p.c. a mezzo fax al n. 08231761767, oppure ai seguenti indirizzi PEC: elvira.genovese@avvocatismcv.it;

- ricorrente

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca CF 80185250588**, in persona del Ministro p.t. Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato sita in Via Armando Diaz, 11 - 80100 Napoli (NA) – pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it
- **Ufficio scolastico regionale per la Campania CF 80039860632**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato sita in Via Armando Diaz, 11 - 80100 Napoli (NA) – pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it
- **Ambito territoriale di Caserta C.F.: 80100690611**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato sita in Via Armando Diaz, 11 - 80100 Napoli (NA) – pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

- -resistenti

E nei confronti di:

tutti gli assistenti amministrativi e collaboratori scolastici e assistenti tecnici iscritti nella graduatoria permanente dell'Ambito Territoriale della Provincia di Caserta, valide per l'anno scolastico 2022/2023, e per tutti coloro che in virtù dell'accoglimento del presente ricorso, verrebbero



pregiudicati, in particolare coloro che sono posizionati, nella graduatoria provinciale definitiva dell'ATP di Caserta con qualifica di collaboratore scolastico, dalla 72esima posizione a seguire

FATTO

- 1) Il Ministero dell'istruzione, con nota prot. 13671 del 05/04/2022 invitava le Istituzioni scolastiche ad indire i concorsi *nell'anno scolastico 2021-22* per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA. – *Graduatorie provinciali permanenti a. s. 2022-2023*; (alleg.to n. 1)
- 2) L'USR CAMPANIA DIREZIONE GENERALE con Decreto Dirigenziale prot n. 15198 del 26/04/2022 in esecuzione alla nota di cui sopra ha indetto un BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L'ACCESSO AL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE SCOLASTICO, di cui all'art. 554 D.lgs. 16.4.1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti delle province di AVELLINO - BENEVENTO - CASERTA – NAPOLI - SALERNO concernenti il profilo professionale dell'area A – COLLABORATORE SCOLASTICO - del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, di cui all'art. 46 del citato C.C.N.L. 2006/2009, le cui procedure venivano gestite dal Dirigente dell'Ambito Territoriale competente per territorio, secondo le disposizioni del presente bando. (alleg.to n. 2 bando)
- 3) In data 10/05/2022 il ricorrente presentava domanda per l'inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi, per l'ambito territoriale della provincia di Caserta; (alleg.to n.3)
- 4) Successivamente, del tutto inaspettatamente, con Decreto prot. N. 0010350 del 29.06.2022 emesso dal suddetto ambito territoriale, il ricorrente **veniva escluso dalla procedura concorsuale in quanto il servizio prestato “dalle SV presso le Istituzioni scolastiche della regione autonoma di Trento non è oggetto di valutazione per il raggiungimento dei 24 mesi di servizio” come previsto dall'art 2 comma 1 e 2 lettera c dell'Ordinanza Ministeriale del 23 Febbraio 2009, n. 21 il quale prevede espressamente che ai fini del raggiungimento dei 24 mesi di servizio “ si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle D'Aosta e nelle Province autonome di Bolzano”;** (alleg.to n.4)



5) Giova evidenziare che l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti, avrebbe consentito al ricorrente quanto meno la possibilità di essere il destinatario di un incarico annuale. Infatti, da quest'ultima, vengono attinti i nominativi per le immissioni in ruolo e per le supplenze fino al 31 agosto o 30 giugno conferite dall'Ufficio Scolastico. La graduatoria viene rinnovata annualmente, **requisito fondamentale per l'inclusione nella stessa, per il personale ATA è un'anzianità di servizio di almeno due anni, ovvero 23 mesi e 16 giorni**, anche non continuativi (le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero). Tale servizio, deve essere prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l'accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

6) Il ricorrente è in possesso dei requisiti richiesti infatti ha prestato servizio a tempo determinato presso le scuole statali gestite dalla Provincia autonoma di Trento, dall'anno 2010 all'anno 2022, nei seguenti periodo:

ANNO 2012\2013

a) dal 26\02\2013 al 17\03\2013 (20 giorni) presso Liceo classico A. Maffei – Riva del Garda (TN);

ANNO 2013\2014:

b) dal 10\04\2014 al 27\04\2014 (18 giorni) presso Liceo classico A. Maffei – Riva del Garda (TN);

c) dal 07\05\2014 al 01\07\2014 (25 giorni) presso Liceo classico A. Maffei – Riva del Garda (TN);

ANNO 2014\2015

d) dal 18\02\2015 al 21\02\2015 (4 giorni) presso Liceo classico A. Maffei – Riva del Garda (TN);

e) dal 03\06\2015 al 05\07\2015 (3 giorni) presso Liceo Classico A. Rosmini – Rovereto (TN)

ANNO 2015\2016

f) Dal 18\11\2015 al 10\06\2016 presso Liceo A. Rosmini – Rovereto (TN)

ANNO 2016-2017

a) dal 22\11\2016 al 04 \12\ 2016 presso Liceo A. Rosmini – Rovereto (TN)



b) dal 03\02\2017 al 17\02\2017 presso Liceo A. Rosmini – Rovereto (TN)

c) dal 18\02\2017 al 28\05\2017 presso Liceo A. Rosmini – Rovereto (TN)

ANNO 2017-2018

a) dal 18\09\2017 al 12\03\2018 presso Liceo A. Rosmini – Rovereto (TN)

b) dal 13\03\2018 al 01\04\2018 presso Istituto statale Tecnico M. Buonarroti (TN)

c) dal 16\04\2018 al 24\04\2018 presso istituto Scientifico Galilei (TN)

d) dal 04\05\2018 al 15\06\2018 presso Istituto Scientifico Galilei (TN)

ANNO 2018\2019

e) dal 01\09\2018 al 31\08\2019 presso Liceo A. Rosmini – Rovereto (TN)

ANNO 2019\2020

f) dal 01\09\2019 al 31\08\2020 presso Liceo Rosmini – Rovereto (TN)

g) dal 01\09\2020 al 31\08\2021 presso Liceo Rosmini – Rovereto (TN)

h) dal 01\09\2021 al 07\01\2022 presso Liceo Rosmini – Rovereto (TN)

i) 11\01\2022 al 18\05\2022 presso Istituto comprensivo di Carinaro (CE)

- 7) Ebbene alla luce del servizio svolto, il ricorrente, ha diritto al riconoscimento del servizio prestato e del relativo punteggio maturato con attribuzione di **36 (34 più 2 punti per il titolo di accesso)** nella graduatoria permanente di I fascia .
- 8) La motivazione dell'esclusione, come si evince dal decreto sopra citato, si fonda sul presupposto della mancanza del requisito di anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi) prestato presso le scuole statali “con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione valle D'Aosta e della provincia autonome di Trento e Bolzano come previsto dal decreto dirigenziale.”;
- 9) Il suddetto decreto fa applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n.21 del 23 Febbraio 2009 n. 2414, art 2 comma 2 che afferma *“si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle D'Aosta e nelle Province autonome di Bolzano”*, venivano emessi gli atti che di seguito si specificano e che si impugnano con il presente giudizio;
- 10) Si sottolinea, che la questione relativa all'applicazione della suddetta Ordinanza Ministeriale, relativamente all'art. 2, è stata oggetto nell'ultimo decennio di numerosi contenziosi, risoltisi



sempre favorevolmente per i ricorrenti, ed in particolare di numerosi pareri del Consiglio di Stato;(v. parte di diritto)

- 11) Tanto ciò è vero, che il Ministero con nota prot. 24681 del 14\08\2020, forniva istruzione agli Uffici scolastici regionali di conformarsi al parere del Consiglio di Stato, in merito alla valutazione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta; (all. 5 vedi decreto di inclusione USR Campania)
- 12) In applicazione della presente nota prot. 24681 tutti gli ambiti territoriali, compresa la Campania, riconoscevano il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta ;
- 13) Successivamente, contrariamente a quanto affermato con la suddetta nota, nei bandi pubblicati per l'anno scolastico 2022\2023 la regione Campania, immotivatamente, non riteneva di dover confermare il riconoscimento del servizio prestato negli istituti scolastici di Trento e differentemente, tra l'altro, da quanto previsto da altri Uffici Scolastici regionale, a titolo esemplificativo si citano la regione Veneto e Liguria (alleg.to n. 6)
- 14) Si sottolinea, che l'esclusione del riconoscimento del punteggio sopra specificato è illegittima in punto di diritto, come si argomenterà di seguito e configura altresì una illegittima disparità di trattamento poiché, ha consentito, a coloro che hanno partecipato al bando di reclutamento del personale per la prima fascia del personale ATA negli anni passati (ante 2022\2023), la possibilità di vedersi riconosciuto il punteggio, se non addirittura il ruolo, differentemente dal ricorrente, che nella stessa e identica situazione si è visto escluso dalla graduatoria di prima fascia.
- 15) I decreti ministeriali sopra citati, nonché l'ordinanza ministeriale sono illegittimi e vanno disapplicati in quanto si pongono in palese contrasto con la normativa primaria, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione e viziata da eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.
- 16) Infatti il servizio effettivo prestato nelle scuole della Provincia autonoma di Trento è servizio del tutto pari a quello reso nelle analoghe scuole del restante territorio nazionale, atteso che trattasi di scuole statali a tutti gli effetti per la cui gestione vi è delega di esercizio dallo Stato alla Provincia autonoma di Trento in base al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405.
- 17) le mansioni svolte negli istituti trentini sono omogenee a quelle prestate nel territorio italiano e con rapporto di impiego con lo Stato;



- 18) **Il ricorrente se fosse stato correttamente inserito nella graduatoria permanente del personale ATA avrebbe certamente ottenuto un incarico annuale, in quanto, si sarebbe posizionato al n.72 della graduatoria, in base al punteggio allo stesso spettante di punti 36 ed avrebbe maturato i requisiti per conseguire il ruolo per l'anno scolastico 2023\2024 ; (lleg.to n. 7)**
- 19) Ciò si deduce dal provvedimento con n. prot. 18426 del 28\09\2022 emesso dall' Ambito territoriale della provincia di Caserta avente ad oggetto la stipula di contratti a tempo determinato anno scolastico 2022/2023 per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico che (alleg.to n. 8 **convocazione per coloro avente lo stesso punteggio**);
- 20) Si evince, pertanto, come il decreto di esclusione sia palesemente illegittimo, in quanto lesivo del diritto del ricorrente e, pertanto, va disapplicato;
- 21) **Che a tutt'oggi, il ricorrente non ha ricevuto alcun incarico dalla III fascia personale ATA dunque non percepisce alcun reddito;**
- 22) che conformemente alla maggioritaria giurisprudenza di merito, la negazione del diritto è meritevole di adeguata tutela atteso che, in assenza di provvedimento cautelare, l'odierno ricorrente potrebbe subire un notevole ed irreparabile pregiudizio, come sopra palesato, in attesa di una decisione del giudice in via ordinaria.

DIRITTO

SUSSISTENZA FUMUS BONI IURIS

GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO. COMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE DI CASERTA. SUSSISTE LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.

Nel caso di specie, il ricorso ha ad oggetto il riconoscimento dell'equiparazione del servizio prestato nella scuola statale della provincia autonome di Trento rispetto a quello svolto presso le altre scuole del restante territorio nazionale e quindi il riconoscimento del diritto soggettivo del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria permanente, previa disapplicazione dell'art. 2.2 lett. c) del Decreto Dirigenziale prot n. 15198 del 26\04\2022 e relativo Bando dell'USR CAMPANIA in quanto contrari alla norma primaria come argomentato il Consiglio di Stato che ha **ribadito l'illegittimità**



dell'articolo 2 della ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 21 del 23-2-2009, n. 2414, laddove non riconosce la valutabilità dei servizi resi nelle scuole della Provincia autonoma di Trento.

Alla luce di quanto detto la giurisdizione non può che essere del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. A tal proposito, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno disposto chiaramente che le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi GAE) del personale docente e ATA non si configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, bensì a quella del giudice ordinario, in quanto vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2. Ed invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 21198 del 13.09.2017 hanno statuito che: “[...] fin da Cass. SU n. 3399 del 2008, si è infatti affermato in generale che le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi GAE) del personale docente non si configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario, in quanto vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi...” La decisione della Suprema Corte è *ictu oculi* estendibile anche al caso di specie che disciplina le modalità di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento.

Ma v'è di più.

Nel caso in esame, infatti, parte ricorrente chiede il riconoscimento del proprio diritto all'inserimento in graduatoria permanente, previa disapplicazione dell'atto amministrativo contrario alla normativa primaria e non, invece, l'annullamento di tale atto.

Pertanto la giurisdizione dell'attuale controversia è da individuarsi in capo al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro il quale, esercitando il potere di disapplicazione, può occuparsi *incidenter tantum*, di valutare la legittimità dell'atto privatistico di esclusione. Quanto detto alla luce del fatto che il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata

**ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DI CONCORSO INDETTO CON DECRETO DIRIGENZIALE
PROT N. 15198 DEL 26\04\2022 DELL'USR CAMPANIA NELLA PARTE IN CUI**



STABILISCE “L’ESCLUSIONE DEL SERVIZIO PRESTATO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA E DELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO,” DELL’ ORDINANZA MINISTERIALE N.21 DEL 23 FEBBRAIO 2009 N. 2414, LIMITATAMENTE ALL’ ART 2 COMMA 2, NOTA PROT. 13671 DEL 05\04\2022, DECRETO prot. N. 0010350 del 29.06.2022 AVENTE AD OGGETTO L’ESCLUSIONE DEL RICORRENTE, NONCHE OGNI PROVVEDIMENTO PRESUPPOSTO E CONSEGUENTE-VIOLAZIONE NORMATIVA PRIMARIA. VIOLAZIONE ART, 3 E 03 COST – DISAPPLICAZIONE

Per meglio comprendere l’intera vicenda e la conseguente fondatezza delle ragioni del ricorrente, occorre premettere una breve ricostruzione normativa della vicenda.

L’Ordinanza Ministeriale n.21 del 23 Febbraio 2009 n. 2414 avente ad oggetto “indizione e svolgimento per l’anno scolastico 2008/2009 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell’art. 554 del d.l.vo 16-4-1994, n. 297”, prevedeva all’art. 2, comma 2, lett c “*con esclusione del servizio prestato s prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.*

Ebbene, il mancato riconoscimento del medesimo servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano nella graduatoria personale ATA permanente è stato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali che lo hanno ritenuto illegittimo, ed in particolare del Consiglio di Stato. Difatti, con parere emesso dall’Adunanza di Sezione del 26 maggio 2010 NUMERO AFFARE 03758/2009, in un caso analogo, il CDS ha espresso un principio di diritto generale in merito al riconoscimento degli anni di servizio svolti negli istituti scolastici della provincia di Trento, affermando che “... **le mansioni svolte negli istituti trentini sono omogenee a quelle prestate nel territorio italiano e per di più con rapporto d’impiego con lo Stato, e invero nessuna disposizione di legge prevede esplicitamente né che detto personale sia inquadrato in ruoli “speciali”, né lo esclude dal partecipare a selezioni pubbliche indette per altre province. L’ordinanza ministeriale impugnata costituisce senza dubbio espressione di autonoma potestà autoorganizzatoria nel comparto interessato, che però non deve confliggere, anche nella sostanza, con principi e previsioni contenuti nelle leggi di settore. Orbene, l’esclusione,**



disposta con l'ordinanza in questione ai fini dell'ammissione alla selezione, del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche trentine con rapporto d'impiego con lo Stato, assume le caratteristiche di clausola di per sé speciale e derogatoria, che, per tale natura, abbisognava almeno di un minimo di motivazione tale da poter individuare l'iter logico-giuridico seguito per prevedere detta esclusione, e consentirne quindi il sindacato di legittimità. Ciò non si evince dall'ordinanza stessa, palesandosi così quella previsione in effetti immotivata e irrazionale, e quindi in concreto discriminatoria."

Il medesimo principio è stato richiamato sempre dal Consiglio di Stato nel parere emesso in data 10 giugno 2020 NUMERO AFFARE 00687/2019 ADUNANZA DI SEZIONE, NUMERO AFFARE 00426 2017 ADUNANZA DI SEZIONE del 23/05/2018 che ha affermato *"Il Ministero, nella propria relazione, evidenzia che il provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale di indizione della procedura, il relativo bando e il provvedimento di esclusione del ricorrente sono "atti vincolati", in quanto "emanati in applicazione dell'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione, n. 21 del 23.02.2009, prot. n. 2414, limitatamente all'art. 2, comma 2, nella parte in cui non riconosce utile il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della Regione Valle d'Aosta e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano"; rilevando che "la controparte contesta sostanzialmente la legittimità della normativa dettata dalla richiamata Ordinanza" e che "L'esclusione dalla I fascia delle suddette graduatorie è dunque preclusa a monte dalla normativa suindicata che definisce in termini generali e astratti l'esclusione del servizio prestato nelle Province di Trento e Bolzano dall'anzianità ai fini dell'ammissione nelle graduatorie, senza alcun margine discrezionale in capo ai Dirigenti responsabili del MIUR"Peraltro, questo Consiglio (Cons. Stato, II, parere n. 1996/2018, reso nell'adunanza del 23 maggio 2018) ha, in proposito, già evidenziato, con affermazione condivisa dal Collegio, che il richiamo alla vigenza della stessa, contenuto nella nota metodologica del 13 marzo 2015, la eleva a rango di precetto generale ed astratto, sottolineando che trattasi di "mero richiamo per relationem, con ciò proponendo non una riedizione diversamente motivata della scelta originaria, bensì la sua automatica applicazione sulla base della – erronea- considerazione della sua attuale vigenza".Ciò, invero, si pone in contrasto con il decisum del precedente parere della Sezione Seconda (n. 3233/2010) recepito nel decreto presidenziale di annullamento dell'11 ottobre 2010, con il quale l'ordinanza ministeriale era stata annullata nella parte in cui escludeva la computabilità del servizio prestato presso le istituzioni scolastiche trentine. Si legge in tale parere: "L'ordinanza ministeriale impugnata costituisce senza dubbio espressione di autonoma potestà*



autoorganizzatoria nel comparto interessato, che però non deve confliggere, anche nella sostanza, con principi e previsioni contenuti nelle leggi di settore. Orbene, l'esclusione, disposta con l'ordinanza in questione ai fini dell'ammissione alla selezione, del servizio prestato presso le istituzioni scolastiche trentine con rapporto di impiego con lo Stato, assume le caratteristiche di una clausola di per sé speciale e derogatoria, che, per tale natura, abbisognava almeno di un minimo di motivazione tale da poter individuare l'iter logico-giuridico seguito per prevedere detta esclusione, e consentirne quindi il sindacato di legittimità. Ciò non si evidenzia nell'ordinanza stessa, palesandosi così quella previsione in effetti immotivata e irrazionale, e quindi in concreto discriminatori. I provvedimenti gravati, dunque, illegittimamente considerano vigente, senza nuova, autonoma e motivata determinazione amministrativa che ne rinnovi i contenuti, una regola ormai espunta dall'ordinamento. Di conseguenza, alcuna rilevanza può avere il fatto che gli atti impugnati abbiano carattere vincolato, risultando decisivo ed assorbente, ai fini della loro invalidità, l'applicazione di una disposizione già annullata in sede di ricorso straordinario. La portata, generale ed astratta, di tale disposizione, come tale ritenuta dall'amministrazione ai fini della regolazione delle successive procedure concorsuali, tra cui quella della quale in questa sede si controverte, esclude, poi, che l'annullamento, disposto in esito al citato parere n. 3233/2010, non abbia valenza nel presente contenzioso."

Successivamente all'emissione del suddetto parere, il Ministero, con nota prot. n. 24681 del 14.08.2020, forniva istruzione agli Uffici scolastici regionali, con riferimento alla valutazione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta, nelle more dell'adeguamento dell'ordinanza ministeriale sopra citata, a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato in sede consultiva nonché a quanto stabilito dai decreti di annullamento Presidenziali del 11\10\2010 e del 23\10\2018. (alleg.to n. 9 reinserimento regione Lombardia)

Difatti, in applicazione delle istruzioni date dal Ministero tutti gli ambiti territoriali, **compresa la Campania**, provvedevano al riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in Provincia di Trento e Bolzano, ma, successivamente, nel bando pubblicato per l'anno scolastico 2021/2022 – graduatorie a.s. 2022-2023 - la regione Campania, immotivatamente non ha ritenuto di dover confermare il riconoscimento del servizio di cui sopra, diversamente da come è avvenuto in altre regioni, a titolo esemplificativo per la regione Veneto e Liguria.



A tale proposito, va esaminato, come rilevato dal Consiglio di Stato, la totale equiparazione tra le mansioni svolte nella scuola statale delle province autonome di Trento e Bolzano e le mansioni svolte nelle analoghe scuole statali nazionali. L'ordinanza ministeriale n. 21 del 23-2-2009, dalla quale sono scaturiti tutti i successivi provvedimenti che hanno determinato l'esclusione del servizio svolto presso le Province autonome di Trento e Bolzano, è illegittima per violazione dell'articolo 3 e dell'art. 97 della Costituzione, viziata da eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia, nonché irrazionale in quanto, si ribadisce, il servizio prestato nelle scuole della Provincia autonoma di Trento **È SERVIZIO DEL TUTTO PARI A QUELLO RESO NELLE ANALOGHE SCUOLE DEL RESTANTE TERRITORIO NAZIONALE**, atteso che trattasi di scuole statali a tutti gli effetti per la cui gestione vi è delega di esercizio dallo Stato alla Provincia autonoma di Trento in base al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405. (**all. n. 10 CCNL art. 1 punto 7 che applica il CCNL anche alle province autonome di Trento e Bolzano e CCNL Trento**)

Orbene, a nulla rileva la differenza di "gestione" in quanto questa non riguarda le mansioni o l'attività svolta negli istituti della provincia di Trento, **poiché del tutto analoga a quelle svolte nelle scuole del territorio nazionale**, bensì le modalità di reclutamento dei docenti e/o personale amministrativo seppure **con gli stessi requisiti di accesso**. Si rileva che il sistema di reclutamento e di inquadramento del personale in questione è disciplinato, in considerazione dell'ordinamento speciale di rango costituzionale attribuito alla Provincia di Trento e quindi dell'esclusività della competenza in materia, anche da disposizioni normative di quella provincia, mentre quello del personale del restante territorio nazionale è soggetto precipuamente a disposizioni poste con normative statali, primarie e secondarie.

Quanto detto non può incidere negativamente sulla validità del servizio effettivamente e correttamente prestato, il quale è assolutamente identico in ogni scuola a parità di mansione, di conseguenza non vi è una valida e logica ragione per la quale non sia legittimo considerare il servizio svolto presso un istituto scolastico nella provincia di Trento come servizio prestato in qualsiasi altra scuola statale presente sul territorio nazionale (vista l'omogeneità sia delle mansioni svolta che dei requisiti di accesso).

I titoli di accesso alla figura professionale di coadiutore amministrativo scolastico nonché la declaratoria della medesima figura, dunque, sono definite dal vigente contratto collettivo provinciale di lavoro del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore e delle



scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della provincia autonoma di Trento.

Per quanto argomentato, nonché per le motivazioni esposte dal Consiglio di Stato, il quale esprime un principio generale diretto ad equiparare gli anni di servizio svolti nelle scuole delle province di Trento al servizio prestato in altri istituti scolastici ubicati nel territorio nazionale ne consegue che il bando pubblicato per l'anno scolastico 2021/2022 – graduatorie a.s. 2022-2023 dalla regione Campania, nonché gli atti presupposti e conseguenti, in particolare il decreto di esclusione del ricorrente dalla graduatoria I fascia devono ritenersi illegittimi e vanno disapplicati.

Alla luce di quanto detto sussiste certamente il *fumus boni iuris*.

SUL PERICULUM IN MORA

Nella fattispecie in esame sussiste ad oggi l'ulteriore requisito del *periculum in mora* che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto fatto valere in giudizio, che si rinviene nell'esclusione del ricorrente dalla graduatoria permanente personale ATA di I fascia. L'inserimento in quest'ultima, infatti, avrebbe consentito a quest'ultimo di poter essere convocato per il conferimento di un incarico annuale al 30 giugno o al 31 agosto, considerata la posizione che lo stesso avrebbe avuto se fosse stato correttamente inserito nella I fascia con il punteggio maturato **(36)** per il servizio prestato presso istituti Trentini oltre alla possibilità di poter accedere al ruolo. Inoltre il ricorrente a seguito di tale esclusione non ha ricevuto attualmente alcun incarico neanche dalla III fascia, pertanto ad oggi è rimasto privo di reddito e dei mezzi necessari di sussistenza - quale condizione di precarietà economica e di vita, evidentemente soggetta ad un rischio di pregiudizio imminente ed irreparabile nelle more di un giudizio di merito. (all.11 730 e stato di famiglia)

Per tutte le motivazioni sopra esposte il ricorrente Di Foggia, come sopra rappresentato e difeso,

RICORRE



all'ill.mo Tribunale civile d Santa Maria C.V. sezione Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e ss e 414 cpc. considerata la manifesta fondatezza del ricorso per le ragioni tutte espresse in narrativa e tenuto conto del particolare periculum di un pregiudizio

VOGLIA

fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, ai sensi dell'art. 700 cpc procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, così provvedere

1. In Via principale per i motivi tutti dedotti in narrativa, previa disapplicazione “*incidenter tantum*” dell'**ordinanza ministeriale n. 21 del 23-2-2009** nella parte in cui prevede all'articolo 2, comma 2, “*esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano*”), e di ogni altra disposizione ministeriale e regolamentare ostativa, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'integrale servizio prestato nell'Istituzione scolastica della provincia di Trento al pari di quello prestato nella scuola statale; anche previa disapplicazione dell'art 2.2. lett. c) **del bando di concorso indetto con Decreto Dirigenziale prot n. 15198 del 26/04/2022 dell'USR per la Campania** e di ogni altra disposizione presupposta, conseguente o comunque connessa da ritenersi illegittima nella parte in cui esclude il servizio svolto presso *le istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano* , **nonché il decreto emesso dall'Ambito territoriale della provincia di Caserta n. 10350 del 29/06/2022** nella parte in cui dispone l'esclusione dalla procedura di inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi;

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio allo stesso spettante per il servizio prestato presso la provincia autonoma di Trento, **(36 punti di cui 2 per il titolo di accesso)**
- per effetto condannare il MIUR a porre in essere tutti i provvedimenti necessari e opportuni per il corretto inquadramento anche previa disapplicazione della graduatoria Permanente Personale Ata I fascia dal quale il ricorrente è stato escluso;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria permanente dell'Ambito Territoriale della Provincia di Caserta personale ATA, valide per l'anno 2022\2023 scolastico per gli assistenti amministrativi e collaboratori scolastici e assistenti tecnici con punti **36 di cui 2 per il titolo di accesso**, e di conseguenza conferire allo stesso l'incarico annuale



spettante con attribuzione del relativo punteggio maturato sino ad oggi nonché il risarcimento del danno corrispondente dalla mensilità di ottobre sino al conferimento dell'incarico stesso.

- Comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo fax e/o via pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto
- Con vittoria di spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14, art. 4, comma 1-bis

Nel Merito accertare per i motivi tutti dedotti in narrativa, previa disapplicazione “*incidenter tantum*” dell'**ordinanza ministeriale n. 21 del 23-2-2009** nella parte in cui prevede all'articolo 2, comma 2, “*esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano*”), e di ogni altra disposizione ministeriale e regolamentare ostativa, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'integrale servizio prestato nell'Istituzione scolastica della provincia di Trento al pari di quello prestato nella scuola statale; anche previa disapplicazione dell'art 2.2. lett. c) **del bando di concorso indetto con Decreto Dirigenziale prot n. 15198 del 26\04\2022 dell'USR per la Campania** e di ogni altra disposizione presupposta, conseguente o comunque connessa da ritenersi illegittima nella parte in cui esclude il servizio svolto presso *le istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano* , **nonché il decreto emesso dall'Ambito territoriale della provincia di Caserta n. 10350 del 29\06\2022** nella parte in cui dispone l'esclusione dalla procedura di inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi;

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio allo stesso spettante per il servizio prestato presso la provincia autonoma di Trento, **(36 punti di cui 2 per il titolo di accesso)**



- per effetto condannare il MIUR a porre in essere tutti i provvedimenti necessari e opportuni per il corretto inquadramento anche previa disapplicazione della graduatoria Permanente Personale Ata I fascia dal quale il ricorrente è stato escluso;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria permanente dell'Ambito Territoriale della Provincia di Caserta personale ATA, valide per l'anno 2022\2023 scolastico per gli assistenti amministrativi e collaboratori scolastici e assistenti tecnici con punti 36 di cui 2 per il titolo di accesso, e di conseguenza conferire allo stesso l'incarico annuale spettante con attribuzione del relativo punteggio maturato sino ad oggi nonché il risarcimento del danno corrispondente dalla mensilità da Ottobre sino al conferimento dell'incarico stesso.
- Con vittoria di spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14, art. 4, comma 1-bis

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto la ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro 34.107,72.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) nota prot. 13671 del 05\04\2022
- 2) Bando USR Campania prot n. 15198 del 26\04\2022
- 3) Domanda di inserimento in graduatoria permanente Ata
- 4) provvedimento con n. prot. 10350 del 29\06\2022 emesso dall' Ambito territoriale della provincia di Caserta
- 5) decreto inclusione graduatoria permanente definitiva prot. n. 16437 del 21\09\2020
- 6) decreto 00001685 del 22/04/2022 emesso Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e decreto 00004398 del 09/05/2022 emesso Ufficio Scolastico Regionale per il Liguria
- 7) graduatoria



- 8) Convocazioni per la stipula di contratti a tempo determinato fino al numero 236
- 9) Reinserimento regione Lombardia
- 10) CCNL art. 1 punto 7 che applica il CCNL anche alle province autonome di Trento e Bolzano e CCNL Trento)
- 11) Certificato di stato di famiglia
- 12) 730
- 13) parere decisorio n. Consiglio di Stato Adunanza di Sezione del 26 maggio 2010 NUMERO AFFARE 03758/2009; e parere decisorio Consiglio di Stato nel parere emesso in data 10 giugno 2020 NUMERO AFFARE 00687/2019;
- 14) reclami
- 15) autocertificazione con allegata carta di identità

San Marco Evangelista

Avv. Elvira Genovese



**Istanza per la determinazione delle modalità di notifica
nei confronti dei litisconsorti ex art. 151 c.p.c**

Il contraddittorio è regolarmente instaurato nei confronti delle autorità scolastiche intime ed indicate in epigrafe. Laddove il Giudice ravvisasse l'esigenza di notificare il ricorso al personale ATA, quale collaboratori scolastici e assistenti amministrativi, potenzialmente controinteressati, che potrebbero essere scavalcati in graduatoria per punteggio dal ricorrente; Considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impraticabile, non soltanto in ragione del numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di conoscere i dati personali degli stessi, attesa la Legge sulla tutela della privacy, che in sede di aggiornamento delle graduatorie per il personale ata 24 mesi valide per l'anno 2022/2023. Al riguardo, è noto che la tradizionale notificazione per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale è uno strumento recessivo la cui utilità è dubbia, oltreché onerosa per la odierna ricorrente. Sul punto giova richiamare l'art. 151 c.p.c., che abilita il Giudice ad autorizzare la notifica con qualunque mezzo difensivo idoneo, compreso quello telematico, disponendo, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale sul sito ufficiale del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, largamente sperimentata nelle varie sedi giudiziali. Pertanto, ove occorra, voglia codesto Tribunale autorizzare la notificazione, del ricorso in uno a decreto di fissazione di udienza, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione del testo integrale e decreto sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania

San Marco Evangelista

Avv. Elvira Genovese



PROCURA ALLE LITI

Nell'interesse del sig. **Di Foggia Agostino** (C.F.: DFGGTN78P07I234A) nato il 07\09\1978 a Santa Maria C.V. (CE) e residente in Gricignano di Aversa (CE) alla via Piave n. 51 e delega l'Avv. Elvira Genovese (cod. fisc.: GNVLVR65H64A783E) del foro di Santa Maria C.V., a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord contro MIUR + altri. A tal fine elegge domicilio presso il suo studio sito in Viale Della Libertà n. 237 81020 San Marco Evangelista (CE). All'uopo conferisce ogni più ampio potere di legge ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa. Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente consenso al loro trattamento. Prendo atto altresì che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

San Marco Ev.

FIRMA

Di Foggia Agostino
il
[Signature]



ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. ELVIRA GENOVESE (C.F. GNVLVR65H64A783E) iscritto all'albo presso l'Ordine degli Avvocati di Santa maria capua vetere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 decies e undecies, co. 1, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, attesta che la presente copia composta da numero 17 fogli dell'atto **Atti introduttivi contenzioso civile, RICORSO AGOSTINO DI FOGGIA.pdf**, è conforme al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel fascicolo informatico n. 7247 / 2022 dal Tribunale Ordinario Di Santa Maria Capua Vetere sezione Diritto del lavoro dal quale è stata estratta.

il 29/12/2022

Firmato da

Avv. ELVIRA GENOVESE

Metadati generati durante la formazione dei file:

Identificativo univoco e persistente: RICORSO AGOSTINO DI FOGGIA.pdf

Oggetto: Atti introduttivi contenzioso civile

Soggetto che ha formato il documento: GENOVESE ELVIRA (GNVLVR65H64A783E)

Impronta SHA: 02b52c9cbc7bf7fe628760451f4d3fe04f96e549903f685f360774b28c5f03af

Impronta MD5: 4d73c0205739759daaff1f12e0332bda

Riferimento temporale: 2022-12-29T11:57:44.924644Z

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. ELVIRA GENOVESE (C.F. GNVLVR65H64A783E) iscritto all'albo presso l'Ordine degli Avvocati di Santa maria capua vetere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 decies e undecies, co. 1, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, attesta che la presente copia composta da numero 1 fogli dell'atto **Documento allegato, procura alle liti di foggia.pdf**, è conforme al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel fascicolo informatico n. 7247 / 2022 dal Tribunale Ordinario Di Santa Maria Capua Vetere sezione Diritto del lavoro dal quale è stata estratta.

il 29/12/2022

Firmato da
Avv. ELVIRA GENOVESE

Metadati generati durante la formazione dei file:

Identificativo univoco e persistente: procura alle liti di foggia.pdf

Oggetto: Documento allegato

Soggetto che ha formato il documento: GENOVESE ELVIRA (GNVLVR65H64A783E)

Impronta SHA: 68c03632d3a64b97213d6b09474f997eb8497fc88eed69852dd216cd0aaf417c

Impronta MD5: 304fdeca99875d253c1b5d8c94a30bc4

Riferimento temporale: 2022-12-29T11:58:20.323578Z
